

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 574 del 22 luglio 2002 - **Emanazione Regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria naturalistica.**

**PREMESSO**

- Che, allo scopo di impartire principi e direttive vincolanti ai quali dovranno attenersi gli uffici regionali e gli eventuali concessionari che operano in materia di difesa del suolo, bonifiche e recupero ambientale, infrastrutture, opere idrauliche e tutela dell'ambiente, è stato elaborato, con la consulenza tecnico-scientifica dell'Associazione Italiana per l'ingegneria naturalistica ed il contributo dei soggetti istituzionali, culturali e sociali interessati, uno schema di "Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della regione Campania".
- Che all'Allegato Tecnico, che forma parte integrante del citato Regolamento vengono individuate linee di indirizzo univoche ed aggiornate sulle tipologie di opere di ingegneria naturalistica e le relative voci di capitolato prestazionale e tariffe.
- Che, con la deliberazione n. 3417 del 12.7.02, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il predetto Regolamento, demandando l'emanazione dello stesso a successivo decreto P.G.R..

**RITENUTO** potersi procedere all'emanazione del Regolamento.

**VISTI**

- l'art. 121, comma 4 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
- l'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria resa dal Settore AA.GG. della Presidenza e collegamento con gli Assessori e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima.

**E M A N A**

**IL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA  
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA**

**ART. 1**

Il presente Regolamento stabilisce concetti e principi vincolanti ai quali dovranno attenersi gli uffici regionali che operano in materia di difesa del suolo, bonifiche e recupero ambientale, infrastrutture e opere idrauliche, tutela dell'ambiente, nonché gli altri Enti eventualmente concessionari per la realizzazione di interventi nei suddetti settori, nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere di competenza della Regione Campania, di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Esso costituisce altresì una disciplina sia per la valutazione di opere analoghe, da eseguirsi a cura di altri soggetti, pubblici o privati, e per il rilascio di autorizzazioni e nulla-osta di competenza regionale, quando previsto dalle leggi vigenti, che per ogni intervento finanziato anche parzialmente con risorse finanziarie pubbliche.

**ART. 2**

Gli interventi di cui all'articolo precedente devono essere programmati, progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente. Quando l'intervento prevede la costruzione di opere, è necessario adottare metodi di realizzazione tali da non compromettere in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui vengono inserite e da arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando contestualmente i valori paesaggistici dell'ambiente fluviale, vallivo e litoraneo.

### **ART. 3**

Fin dal momento della progettazione preliminare di opere inserite negli ambiti descritti all'art. 4 deve essere esaminato, in una "Relazione specifica sulla massima applicabilità della Ingegneria Naturalistica", il maggior ricorso possibile, in caso di necessità di intervento, alle diverse soluzioni tecniche descritte nel seguente Regolamento, tenendo conto nella valutazione costi-benefici anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale, ed optando per la soluzione che realizzi il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi; qualora il progetto non possa, per motivi tecnici, rispondere in tutto o in parte ai contenuti del presente Regolamento, la Relazione specifica dovrà sostanziare dettagliatamente le motivazioni tecniche ostative. Le tipologie utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche nelle materie citate devono corrispondere a criteri di basso impatto ambientale.

### **ART. 4**

In applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, le tipologie tecniche di Ingegneria naturalistica descritte all'art. 5, devono essere applicate sia come tecniche di base che come tecniche di mitigazione degli impatti ambientali, per tutti gli interventi inseriti nei seguenti ambiti di applicazione:

Ambiti di applicazione

- Bonifiche e recupero ambientale di discariche e cave
- Difesa del suolo in generale
- Infrastrutture viarie e ferroviarie
- Rinaturalizzazione
- Opere idrauliche in generale
- Valorizzazione ambientale a fini turistici
- Operazioni di protezione civile

### **ART. 5**

Le tipologie di intervento da applicare negli ambiti di cui all'art. 4, sino a nuovo aggiornamento tecnico, sono descritte nelle Schede grafiche, nelle voci di capitolato e di tariffa nell'Allegato Tecnico facente parte integrante del seguente Regolamento; le stesse tipologie costituiscono un riferimento generale, attesa la possibilità da parte del progettista di prevedere rielaborazioni delle stesse, nel rispetto degli indirizzi generali del Regolamento stesso.

Le tipologie sono riassumibili nel seguente elenco:

Tipologie di intervento semplici

- Semine
- Rivestimenti per inerbimento
- Piantagioni
- Copertura diffusa con astoni
- Viminata viva
- Fascinata viva
- Cordonata viva
- Gradonata viva
- Graticciata
- Palizzata viva
- Grata viva
- Grata viva tipo "Vesuvio"
- Palificata viva
- Palificata spondale con graticcio "Vallo di Diano"
- Palificata a doppia parete "Vesuvio"
- Gabbionate rinverdite
- Materasso con rete metallica rinverdito
- Terre rinforzate a paramento vegetato
- Scogliera rinverdita

Tipologie di intervento combinate

- Pannello vivo
- Traversa viva
- Cuneo filtrante
- Rampa a blocchi
- Briglia in legname e pietrame
- Muro vegetativo
- Barriera vegetativa antirumore

ART. 6

Le tipologie di intervento sopra elencate, sono da attivare per il loro minore impatto rispetto alle opere in muratura e in calcestruzzo, e sono caratterizzate dall'avere funzioni, costi e gradi di inserimento nell'ambiente diversi tra loro. Da ciò deriva la necessità che il progettista valuti, contemplando anche l'opzione di non intervento, in relazione alle diverse situazioni locali, ai valori naturalistici presenti o desiderabili ed agli obiettivi dell'intervento, quelle che rispondono meglio ai criteri di funzionalità, di economicità e di compatibilità ambientale.

ART.7

Qualunque sia la tipologia delle opere realizzate, è obbligatoria la risistemazione dell'area interessata dal cantiere, al fine di minimizzare lo stravolgimento dell'ecosistema e del paesaggio, con il rinverdimento mediante la piantumazione di specie autoctone e, all'occorrenza, anche con movimento di terra, che ricostituisca lo stato preesistente, prima di procedere al rinverdimento. Detti interventi dovranno essere specificamente indicati all'interno del progetto.

ART.8

Qualora si debbano realizzare interventi di manutenzione di opere preesistenti, si dovrà ricercare, per quanto possibile, di sostituire o integrare le stesse con gli interventi che rispondono ai criteri dell'ingegneria naturalistica sopra richiamati, garantendo anche la minimizzazione dell'impatto attraverso opportuni interventi di mitigazione da valutare caso per caso.

ART.9

E' sempre vietata la realizzazione di interventi che prevedano:

- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;
- tombamenti di corsi d'acqua;
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua;
- eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea.

Qualora si verificano situazioni particolari per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza si potrà fare ricorso a queste tipologie di intervento. Tali situazioni dovranno, comunque, essere adeguatamente documentate e motivate nel progetto, secondo i procedimenti di legge previsti per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti. Sono consentite le opere completamente interrato (drenaggi di vario genere, diaframmi, pali di fondazione, ecc.), che non interferiscano negativamente con le dinamiche degli acquiferi sotterranei e che non alterino significativamente l'assetto morfologico - vegetazionale dei luoghi a lavoro ultimato.

ART. 10

Per quanto riguarda le opere che alla data di entrata in vigore del presente testo si trovino nelle seguenti condizioni:

opere con progetti approvati ma lavori ancora non consegnati

- opere in corso di realizzazione
- opere già concluse a partire da 180 gg. prima dell'entrata in vigore del presente testo che presentino interventi contrastanti con le norme di cui sopra deve essere redatta dal Responsabile del

Procedimento apposita relazione che, compatibilmente con lo stato dei lavori, di cui sopra, fornisca all'Amministrazione indicazioni sulla:

1. possibilità di recepimento delle presenti norme tramite modificazioni progettuali compatibili con le vigenti norme sui lavori pubblici
2. possibilità di apportare migliorie finalizzate ad attutire gli impatti delle opere durante il corso dei lavori
3. possibilità di intervenire, anche successivamente, nella programmazione dell'Amministrazione, per promuovere la revisione delle opere realizzate che siano considerate apertamente incompatibili con le norme presenti in questo testo, tramite eventuali interventi di miglioria e reinserimento ambientale.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano agli interventi previsti dalle misure FEOGA del POR Campania 2000 - 2006 già finanziate alla data del 30/06/2002.

Napoli, 22 luglio 2002

Bassolino